

AVVISO

PROROGA VALIDITÀ TITOLI ABILITATIVI

Roma, lì 27 maggio 2020. La legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha sostituito l'art. 103 comma 2 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 come segue *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”*.

Si comunica che, in data odierna, è stata emanata apposita determina direttoriale che, previa abrogazione e sostituzione integrale della precedente determina prot. n. 126773/RU del 27 aprile 2020, ha stabilito che certificati ed atti abilitativi comunque denominati, relativi alla rete di distribuzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, dunque, allo stato, fino al 29 ottobre 2020.

Le istanze di rinnovo delle concessioni di rivendita di generi di monopolio, delle autorizzazioni dei patentini nonché delle autorizzazioni alla distribuzione dei prodotti liquidi da inalazione andranno presentate al competente ufficio dei Monopoli entro il 29 settembre 2020.

In ragione dell'intervenuta scadenza al 29 ottobre 2020 di tutti i titoli abilitativi comunque denominati, disposta *ex lege*, ai fini del rinnovo delle concessioni di rivendita di generi di monopolio e della conseguente determinazione dell'*una tantum*, andrà calcolato l'ulteriore importo dovuto per il periodo che intercorre tra l'originaria scadenza e quella fissata in via normativa.